

- CONTRATTO DI APPALTO -

CIG: 9838564FD7

Per l'affidamento del "Servizio educativo dell'Asilo Nido d'infanzia dell'Area della Ricerca del CNR di Pisa denominato "Eureka" - presso l'Area Territoriale di Ricerca di Pisa, Via G. Moruzzi n° 1 - 56124 PISA

TRA

l'Area Territoriale di Ricerca di Pisa del Consiglio Nazionale delle Ricerche (nel seguito "AREA-CNR"), con sede in Via G. Moruzzi n° 1 - 56124 PISA, codice fiscale 80054330586 e partita IVA 02118311006, rappresentato ai fini del presente atto dal Dott. Ing. Ottavio ZIRILLI, domiciliato per la carica presso la sede dell'Area Territoriale di Ricerca di Pisa, munito degli occorrenti poteri in forza del provvedimento n.76 del Direttore Generale con Prot.0088408/2021 del 23/12/2021

E

L'operatore economico (in seguito per brevità anche "contraente"), con sede legale in, partita IVA, indirizzo mail PEC, nella persona del Legale rappresentante, codice fiscale, domiciliato per la carica presso la sede legale sopra indicata, munito dei poteri giusto

Certificato Infocamere-Registro Imprese.

PREMESSO CHE:

I. Con provvedimento Prot. n°/2023 del
.../.../2023 l'Ente, a seguito di procedura di
gara aperta sopra soglia, ha aggiudicato al
Contraente l'affidamento del "Servizio educativo
dell'Asilo Nido d'infanzia dell'Area della
Ricerca del CNR di Pisa denominato "Eureka" -
presso l'Area Territoriale di Ricerca di Pisa,
Via G. Moruzzi n° 1 - 56124 PISA.

II. E' decorso il termine dilatorio di cui all'art.
32, c. 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (nel
seguito, per brevità, "Codice");

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti come sopra denominate convengono e stipulano
quanto segue:

ART. 1 - PREMESSE ED ALLEGATI

1) Le premesse, gli atti e i documenti ivi
richiamati, ancorché non materialmente allegati,
costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente contratto. Costituiscono altresì parte
integrante e sostanziale del contratto, ancorché non
materialmente allegati, l'Offerta economica e
l'Offerta tecnica del Contraente ed il Capitolato
tecnico.

ART. 2 - OGGETTO

1) L'Ente affida - alle condizioni di cui al presente contratto, al Capitolato tecnico nonché all'offerta presentata in sede di gara ed agli atti a questi allegati o da questi richiamati - al Contraente, che accetta senza riserva alcuna, la gestione del "Servizio educativo dell'Asilo Nido d'infanzia dell'Area della Ricerca del CNR di Pisa denominato "Eureka" - presso l'Area Territoriale di Ricerca di Pisa, Via G. Moruzzi n° 1 - 56124 PISA.

ART. 3 - IMPORTO

1) L'importo del presente contratto è pari a €00 (euro/00) oltre I.V.A. ai sensi di legge.

2) Il prezzo offerto tiene conto di tutti gli obblighi ed oneri posti a carico del Contraente di cui al presente contratto d'appalto.

3) L'importo deve rimanere fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto e il Contraente non ha in nessun caso diritto di pretendere prezzi suppletivi o indennizzi di qualunque natura essi siano. Non trova applicazione l'art. 1664, primo comma, del codice civile.

4) gli oneri per la sicurezza di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, ammontano a € 3.000,00 (euro

tremila/00) oltre I.V.A. ai sensi di legge, non soggetti a ribasso.

ART. 4 - LUOGO DI ESECUZIONE

Area Territoriale di Ricerca di Pisa, Via G. Moruzzi
n° 1 - 56124 PISA.

ART. 5 - DURATA

La gestione del servizio avrà la durata di 5 (cinque) anni dalla sottoscrizione del contratto.

Art. 6 - ONERI ED OBBLIGHI DEL CONTRAENTE

L'Operatore economico:

1) Si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dell'Ente e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.

2) Rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dall'Ente e/o da terzi.

3) È direttamente responsabile dell'inosservanza delle clausole contrattuali anche se questa dovesse derivare dall'attività del personale dipendente di altre imprese a diverso titolo coinvolto.

4) Deve avvalersi di personale qualificato in

regola con gli obblighi previsti dai contratti collettivi di lavoro e da tutte le normative vigenti, in particolare in materia previdenziale, fiscale, di igiene ed in materia di sicurezza sul lavoro.

5) Risponderà direttamente dei danni alle persone, alle cose o all'ambiente comunque provocati nell'esecuzione dell'appalto che possano derivare da fatto proprio, dal personale o da chiunque chiamato a collaborare. L'Ente è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale di cui si avvarrà l'Operatore economico nell'esecuzione del contratto.

6) Si fa carico, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi; sono a carico della Ditta, oltre alle spese del personale addetto, il materiale igienico-sanitario ed in genere tutto ciò che è necessario all'esecuzione del servizio in appalto; tutti i materiali impiegati

dovranno essere di ottima qualità e tali da non danneggiare in alcun modo persone, immobili o arredi; il CNR si riserva la facoltà di proibire l'uso di quei prodotti che, a suo insindacabile giudizio, venissero ritenuti dannosi; le qualifiche del personale che la Ditta destinerà al servizio dovranno corrispondere a quelle previste dalle vigenti disposizioni in materia di lavoro; il numero degli addetti dovrà essere tale da poter espletare il servizio in modo completo e nelle ore della giornata che le particolari esigenze richiedono e comunque in armonia con il Capitolato Speciale d'Appalto e altri documenti allegati al presente contratto; la Ditta dovrà comunicare all'Area-CNR le generalità del personale addetto al servizio e munirlo di apposito cartellino di riconoscimento.

7) Si obbliga:

a) Ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati.

ART. 7 - SICUREZZA SUL LAVORO

1) L'Operatore economico si assume la responsabilità per gli infortuni del personale addetto, che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito.

2) La valutazione dei rischi propri dell'Operatore economico nello svolgimento della propria attività professionale resta a carico dello stesso, così come la redazione dei relativi documenti e la informazione/formazione dei propri dipendenti.

3) L'Operatore economico è tenuto a garantire il rispetto di tutte le normative riguardanti l'igiene e la sicurezza sul lavoro con particolare riferimento alle attività che si espleteranno presso l'Ente.

4) In relazione alle risorse umane impegnate nelle attività oggetto del presente contratto, l'Operatore economico è tenuto a far fronte ad ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali ed assicurativi riferibili al personale dipendente ed ai collaboratori.

5) Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, l'Operatore economico è tenuto ad osservare gli obblighi retributivi e previdenziali previsti dai corrispondenti CCNL di categoria, compresi, se

esistenti alla stipulazione del contratto, gli eventuali accordi integrativi territoriali.

6) Gli obblighi di cui al comma precedente vincolano l'Operatore economico anche qualora lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione del medesimo e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.

7) la Ditta, prima dell'inizio di qualsiasi attività, si impegna inoltre a comunicare per iscritto:

- il nominativo del proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- il nominativo del medico competente;
- i nominativi dei dipendenti che svolgeranno il ruolo di preposto o di coordinatore delle attività svolte nei locali oggetto del presente appalto.

ART. 8 - PENALI

Fatto salvo il diritto del AREA-CNR al risarcimento di eventuali ulteriori danni per le inadempienze e le violazioni che si risolvono in una non corretta esecuzione del servizio, l'AREA-CNR si riserva, nell'ipotesi in cui la ritardata effettuazione delle prestazioni e degli adempimenti stabiliti dal presente contratto e dal capitolato tecnico fosse

imputabile alla Ditta, di applicare una penale, commisurata alla gravità dell'inadempienza e qualificata a suo insindacabile giudizio, pari allo 0,1% dell'importo contrattuale fino a un massimo del 10%. Le penali si applicano mediante ritenuta sul primo pagamento utile al verificarsi della contestazione.

ART. 9 - GARANZIA DEFINITIVA

1) A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, nonché di quanto previsto all'Art. 103 comma 1 del Codice, l'Operatore economico ha costituito la garanzia definitiva di € xxxx (euro xxxx), mediante cauzione/fidejussione agli atti.

2) Si applica in materia quanto disposto dall'art. 103 del Codice.

ART. 10 - RESPONSABILITA'

DEL CONTRAENTE E ASSICURAZIONE

1) L'Operatore economico è sempre responsabile, sia verso l'Ente sia verso i terzi, di tutti i danni a persone o cose verificatisi nell'esecuzione del contratto, derivanti da cause ad esso imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a proprio completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di

alcun compenso.

2) L'Operatore economico ha presentato polizza assicurativa per un massimale pari almeno a € 5.000.000,00 RCT e € 2.500.000,00 RCO con limite di € 1.000.000,00 per ogni dipendente infortunato.

ART. 11 - SUBAPPALTO

1) (da completare, a seconda che sia o meno previsto)

2) Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

ART. 12 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1) È vietata la cessione del contratto ai sensi dell'art. 105 comma 1 del Codice.

2) Per quanto riguarda le modificazioni soggettive che comportino cessioni di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione relative all'Operatore economico, si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.

3) L'Operatore economico è tenuto a comunicare tempestivamente all'Ente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura organizzativa.

ART. 13 - VERIFICA DI PRESTAZIONE

1) Il servizio sarà soggetto a verifica

dell'oggetto del contratto in termini di prestazioni, economiche e qualitative nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 102 del Codice.

3) Durante le suddette prestazioni, l'Ente ha altresì la facoltà di chiedere all'Operatore economico tutto quanto necessario a definire il rispetto del presente contratto e del Capitolato.

ART. 14 - PAGAMENTO

La retta mensile è composta dalla quota a carico della famiglia e dall'eventuale contributo degli enti di appartenenza dei bambini e verrà corrisposta alla Ditta aggiudicataria secondo le modalità illustrate nel Capitolato.

ART. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1) In adempimento a quanto previsto dall'art. 108 del Codice l'Ente risolverà il contratto nei casi e con le modalità ivi previste.

2) Per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.

3) In ogni caso si conviene che l'Ente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per

l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Operatore economico tramite posta elettronica certificata ovvero con raccomandata A.R., nei seguenti casi:

a) Mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Ente;

b) nel caso in cui l'operatore economico contraente, ai sensi del DPR 62/2013, non osservi e non faccia osservare ai propri dipendenti e collaboratori il vigente codice di comportamento adottato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche;

c) *(Eventuale nel caso non sia pervenuta risposta)* nel caso in cui dovessero pervenire dalla Banca Dati Nazionale Antimafia informazioni con esito negativo, così come previsto dall'art. 92 commi 2, 3 e 4 del D.Lgs. 159/2011.

d) Nei casi di cui agli articoli "Responsabilità dell'Operatore economico", "Sicurezza sul lavoro", "Subappalto" e "Cessione del contratto e del credito" del presente contratto.

ART. 16 - RISERVATEZZA

1) L'Operatore economico ha l'obbligo di mantenere

e di far mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della prestazione contrattuale.

2) L'Operatore economico è, inoltre, responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori di quest'ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

3) In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Ente ha la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, fermo restando il risarcimento, da parte dell'Operatore economico, di tutti i danni derivanti.

4) La violazione dei disposti del presente articolo, da parte sia dell'Operatore economico sia del proprio personale, costituirà uno dei motivi di giusta causa di risoluzione del contratto.

ART. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1) Il conferimento dei dati personali dell'Operatore economico è obbligatorio ai sensi di legge, ai fini del procedimento per il quale sono richiesti.

2) All'Operatore economico competono i diritti di cui

al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, applicabile a far data dal 25/05/2018) e al D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". (tuttora in vigore per le parti non in contrasto con il suddetto Regolamento).

3) Si dà atto che:

a) Titolare del trattamento è il Consiglio Nazionale delle Ricerche, con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro 7 - 00185;

b) Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore del Dipartimento di Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l'Ambiente (DSSTTA) del Consiglio Nazionale delle Ricerche, domiciliato per la carica presso la sede del Titolare, cui è possibile rivolgersi in caso di esercizio da parte dell'interessato dei diritti ad esso riconosciuti dal citato Regolamento UE nonché dall'art.7 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.;

c) Ai sensi degli Artt. 37 e ss. del predetto Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati, il Consiglio Nazionale delle Ricerche con provvedimento del Direttore Generale n° 46/2018 del

21/05/2018 ha designato il Responsabile per la
Protezione dei Dati (RPD o DPO), email: rpd@cnr.it.

ART. 18 - FORO COMPETENTE

1) Per qualsiasi controversia che non possa venire
risolta in via amichevole, sarà competente il Foro
di Roma.

2) Ai sensi dell'art. 120, c. 4, del D.Lgs.104/2010,
si informa che l'Ente fruisce del patrocinio
dell'Avvocatura dello Stato.

**ART. 19 - FORMA DEL CONTRATTO, IMPOSTA DI BOLLO E
REGISTRAZIONE**

1) Il presente contratto, che consta di 16 pagine e
degli allegati di cui in premessa, per un totale di
16 pagine ai fini dell'imposta di bollo, è stipulato
secondo le disposizioni di cui all'art. 32, c. 14,
del Codice.

2) Il pagamento dell'imposta di bollo dovuta è a
totale carico del Contraente che si obbliga
all'assolvimento assumendosene la piena
responsabilità ai sensi di quanto disposto dall'art.
6 del D.M. 17 giugno 2014 (GU Serie Generale n.146
del 26-06-2014)

3) Il contratto sarà registrato solo in caso d'uso ai
sensi della Parte Seconda della Tariffa del D.P.R.
26.04.1986 n.131 e le relative spese di registrazione

saranno a carico della parte che riterrà di provvedere

alla registrazione medesima.

4) Il presente contratto è sottoscritto con firma digitale valida alla data di apposizione della stessa e a norma di legge.

Pisa,

Per la Ditta

Per l'AREA-CNR

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1341 e 1342 c.c. si approvano espressamente tutti gli articoli del presente contratto

Per la Ditta

Per l'AREA-CNR